

Lugo (RA) IT, 05 novembre 2025

Oggetto: REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Ai sensi del Regolamento REACH, **I.C.E.L. S.C.p.A.** è qualificato come "utilizzatore a valle", in particolare come "produttore di articoli" e "fornitore di articoli" (vedi art. 3.4 e 3.33), laddove secondo il regolamento stesso, potrebbe essere definito articolo qualsiasi prodotto, componente o semilavorato.

Vi informiamo con la presente che:

- **1.** Gli articoli forniti da **I.C.E.L. S.C.p.A.** rientrano nella definizione di "articoli", come definito nell'articolo 3.3, e non rientrano nelle disposizioni di base del regolamento REACH in quanto tali, come la registrazione. Inoltre tali articoli non rilasciano alcuna sostanza in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.
- **2. I.C.E.L. S.C.p.A.** non è qualificato come "produttore" o "importatore" di sostanze, come definito negli art. 3.9 e 3.11 del Regolamento REACH; pertanto è esente dall'obbligo di registrare le sostanze utilizzate nei propri processi produttivi;
- **3. I.C.E.L. S.C.p.A.** mantiene attive le azioni necessarie per garantire costantemente il rispetto di tutte le disposizioni applicabili del Regolamento REACH. Nello specifico:
 - la gestione dei canali di comunicazione della filiera di approvvigionamento con le finalità di:
 - un aggiornamento delle informazioni necessarie in riferimento all'evoluzione del regolamento REACH;
 - per garantire che l'uso specifico dei cavi sia integrato nel fascicolo di registrazione ed eventualmente nello scenario d'esposizione (se previsto),
 - trovare fornitori alternativi con l'obiettivo di garantire la continuità della fornitura;
 - la ricerca e lo sviluppo di processi o sostanze alternative qualora la normativa limiti o bandisca l'uso
 di alcune sostanze dal mercato, al fine di garantire ai clienti I.C.E.L. S.C.p.A. la continuità, la qualità e
 le prestazioni dei prodotti forniti;
 - la valutazione delle sostanze utilizzate negli articoli forniti, al fine di individuare e comunicarVi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento REACH, l'eventuale presenza di sostanze classificate come SVHC (Substances of Very High Concern) e incluse nell'allegato XIV o nella Candidate List (https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table) e successive modifiche, se superiori ai limiti di

I.C.E.L. S.C.p.a.



9 +39 0545 913111



Via Torricelli, 4/6 - 48022, Lugo (RA)





concentrazione dello 0,1% in peso/peso.

Con decisione D(2025)4165-DC di Helsinki del 05/11/2025 l'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC) sale a 251 voci per sostanze chimiche che possono danneggiare le persone o l'ambiente.

- 1) Decabromodifeniletano (DBDPE): sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile, ed utilizzata come antifiamma in vari settori industriali.
- 4. I.C.E.L. S.C.p.A. è a conoscenza degli obblighi di notifica al Database SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects - Products) https://echa.europa.eu/it/scip-database, introdotti, a partire dal 5 gennaio 2021, dalla Direttiva 2018/851/UE per gli articoli contenenti sostanze SVHC oltre lo 0,1% in peso/peso e si impegna a fornire, il numero di notifica SCIP laddove previsto.

Sulla base della guida EuropaCable e a seguito di relative verifiche possiamo confermare che per tutti i cavi prodotti da I.C.E.L. S.C.p.a. non è necessaria alcuna registrazione presso il database SCIP perché i suddetti articoli non contengono, al loro interno, sostanze SVHC con peso pari o superiore allo 0,1% in peso/peso.

Link alla guida EuropaCable: https://europacable.eu/

Per ulteriori informazioni sull'attività di I.C.E.L. S.C.p.A. in merito al Regolamento "REACH", potete contattare il servizio Ricerca & Sviluppo - Tel. +39 0545 913111 - mirco.lacchini@icelscpa.it





+39 0545 913111

Via Torricelli, 4/6 - 48022, Lugo (RA)



info@icelscpa.it icel@legalmail.it

